# PROPONENTE: AME ENERGY S.T.I.

Via Pietro Cossa, 5 20122 Milano (MI) - ameenergysrl@legalmail.it - PIVA 12779110969

# REGIONE BASILICATA

# PROVINCIA DI POTENZA COMUNE DI BANZI

Titolo del Progetto:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO UBICATO NEL COMUNE DI BANZI (PZ) IN LOC. "LA ROCCA", CON POTENZA DI PICCO PARI A 25,1 MWp E OPERE CONNESSE RICADENTI NEI COMUNI DI BANZI (PZ) E PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

Documento: PROGETTO DEFINITIVO				N° Documento:  BANPV-T005			
ID PROGETTO:	255	DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	Α	FORMATO:	A4

Elaborato:

ACCORDO CON L'AZIENDA AGRICOLA INTERESSATA ALLA COLTIVAZIONE DELLE AREE INTERNE ALL'IMPIANTO

FOGLIO: 11 SCALA: - Nome file: BANPV-T005.pdf

#### Progettazione:

**IPROJECT S.R.L.** 



Consulenza, Progettazione e Sviluppo Impianti ad Energia Rinnovabile

Sede Legale: Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI)
P.IVA 11092870960-PEC: I-project@legalmail.it
Sede Opertiva:Via Bisceglie n° 17 - 84044 Albanella (SA)
-mail:a.manco@iprojectsrl.com
Cell: 3384117245

Progettista: Arch. Antonio Manco



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	24/11/2023	Prima emissione	Ing. Vincenzo Oliveto	Arch. Antonio Manco	Arch. Antonio Manco

# ACCORDO PER LA COLTIVAZIONE AGRICOLA DI TERRENI INTERESSATI DALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

("Accordo")

Tra

LA SOCIETÀ **AME ENERGY S.R.L.** con legale in Milano (MI) Via Pietro Cossa, 5 PIVA 12779110969, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Silvio Sansavini (la "**Società**")

e

L'AZIENDA AGRICOLA SEMPLICE "BIOPAN DELLA FAMIGLIA CIRANNA" avente sede a Banzi (PZ) CDA Regina, s.n.c. PIVA 01865220766, rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Donato Ciranna (l'"Azienda")

(La Società e l'Azienda definite individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti").

#### PREMESSO CHE:

- a. L'Azienda è una società agricola che ha per oggetto l'attività di coltivazione di fondi, la selvicoltura, l'affitto e la gestione di terreni agricoli, la trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e vendita di ogni forma di prodotti agricoli ottenuti dai terreni.
- **b.** La Società è una società operante nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
- c. La Società ha individuato i terreni ubicati in località La Rocca in Comune di Banzi (PZ):

AREE COI		of terrein abreau iii i			·
ID	FOGLIO	PARTICELL A	AREA PARTICELLA (ha)	AREA COLTIVABILE (ha)	COMUNE
1	4	76	2,43	2,41	BANZI
2	4	81	4,93	4,43	BANZI
3	4	77	2,03	1,97	BANZI
4	4	648	1,21	1,13	BANZI
5	4	117	3,49	2,79	BANZI
6	4	132	4,85	4,79	BANZI
7	4	128	0,16	0,16	BANZI
8	4	129	0,1	0,1	BANZI
9	5	91	13,1	2,53	BANZI
10	5	175	5,6	3,7	BANZI
11	5	95	7,56	2,37	BANZI
12	5	116	6,85	3,46	BANZI
13	5	117	5,05	1,93	BANZI
14	5	44	6,12	0,2	BANZI
15	5	55	0,29	0,29	BANZI
16	5	119	6	5,98	BANZI
17	5	196	4,2	4,2	BANZI

- Tali aree sono potenzialmente idonee per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare, comprensivo delle relative opere accessorie e di servizio, quali linee elettriche, cabina elettrica di trasformazione, locale inverter, strade di accesso (il "Parco Fotovoltaico").
- **d.** La Società sta provvedendo ad ottenere la disponibilità del Terreno e le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio del Parco Fotovoltaico.
- e. Il progetto per la realizzazione del Parco Fotovoltaico prevede l'implementazione di un c.d. impianto "agrivoltaico", in possesso di tutte le caratteristiche necessarie ai fini di tale qualifica, ivi inclusi, in particolare, i requisiti di cui all'art. 31 comma 5 D.L. 77/2021 convertito con l. n. 108 del 29 luglio 2021, alle "Linee Guida Agrivoltaico" pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 e in ogni caso conforme a tutte le prescrizioni che saranno a tal fine stabilite nel titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio del Parco Fotovoltaico.
- e. Il Parco Fotovoltaico dovrà soddisfare tutte le prescrizioni stabilite dalle Autorizzazioni (come di seguito definite), ivi incluso, in particolare, l'obbligo di coltivazione del Terreno in conformità a quanto stabilito dalle stesse, dal progetto autorizzato, dalla Relazione Tecnica Agronomica, (Allegata sub A al presente Accordo) e dalla Tavola "sub b" (Allegata sub B al presente Accordo) e comunque soddisfare tutte le caratteristiche necessarie ai fini della qualifica dell'impianto come "agrivoltaico".
- f. L'Azienda ha manifestato alla Società la volontà di coltivare il Terreno, compatibilmente e in conformità alle esigenze di esercizio del Parco Fotovoltaico da parte della Società e delle prescrizioni che saranno a tal fine imposte da tutte le autorizzazioni o permessi, comunque denominati, conseguiti per la costruzione e l'esercizio del Parco Fotovoltaico (le "Autorizzazioni").
- g. La Società, avendo interesse a che il Terreno venga coltivato utilmente ai fini della qualifica del Parco Fotovoltaico come agrivoltaico e del soddisfacimento delle prescrizioni imposte dalle Autorizzazioni, compatibilmente alle esigenze di esercizio del Parco Fotovoltaico e alle prescrizioni imposte dalle Autorizzazioni stesse, ha manifestato all'Azienda la volontà di concedere alla stessa l'accesso al e la coltivazione del Terreno, alle modalità e secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti congiuntamente stipulano quanto segue:

## Art. 1 - Premesse, allegati e interpretazione dell'Accordo

- 1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
- 2. Ogni qual volta in cui il presente Accordo faccia riferimento al Terreno, per quest'ultimo si intende l'area che sarà indicata e autorizzata nelle Autorizzazioni, che può eventualmente avere dimensioni minori rispetto a quelle del Terreno emarginato in premessa.

#### Art. 2 - Oggetto

1. Con il presente Accordo e alle condizioni dal medesimo stabilite, la Società concede all'Azienda l'accesso al Terreno e ne consente la coltivazione da parte dell'Azienda stessa, la quale accetta e si impegna a coltivare il Terreno ai termini e alle condizioni previste dal presente Accordo, dall'Allegato sub A) e sub B) e in conformità con le prescrizioni che saranno stabilite dalle Autorizzazioni.

- 2. L'attività di coltivazione avrà ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività agricole e/o connesse all'attività agricola descritte dettagliatamente nell'Allegato sub A) e sub B) e dovrà soddisfare tutte le caratteristiche necessarie affinché il Parco Fotovoltaico possa essere qualificato come agrivoltaico ivi inclusi, in particolare, i requisiti di cui all'art. 31 comma 5 D.L. 77/2021, convertito con l. n. 108 del 29 luglio 2021, alle "Linee Guida Agrivoltaico" pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 nonché quelli per l'ottenimento dei finanziamenti ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ove applicabili, e in ogni caso dovrà essere conforme e soddisfare tutte le prescrizioni che saranno stabilite nel PAUR e nelle Autorizzazioni ed eventuali richieste della Società (l"'Attività Agricola").
- 3. L'Azienda è consapevole e presta sin d'ora il proprio irrevocabile consenso a che il presente Accordo si intenda automaticamente e incondizionatamente modificato ove tale modifica sia richiesta da Autorità o Enti, anche ma non solo in conseguenza di eventuali varianti apportate Parco Fotovoltaico.
- 4. L'Azienda si impegna sin d'ora a rispettare tutte le prescrizioni previste nelle Autorizzazioni con riferimento all'Attività Agricola. Le Autorizzazioni che saranno rilasciate si intendono pertanto sin d'ora accettate, in tutte le relative parti e prescrizioni, senza eccezione o riserva alcuna, dall'Azienda.
- 5. Lo svolgimento dell'Attività Agricola nei termini sopra descritti da parte dell'Azienda si intende sin d'ora a titolo gratuito, non essendo previsto alcun compenso per l'Azienda diverso dalla disponibilità del Terreno. Resta sin d'ora inteso che ogni modifica o variazione all'Attività Agricola o al contenuto del presente Accordo non comporterà in nessun caso modifiche alla gratuità dell'Accordo, né darà luogo ad alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, da parte dell'Azienda. Rimane inteso tra le Parti che tale uso del Terreno da parte dell'Azienda non contribuirà a maturare diritti di usucapione o qualsivoglia altro tipo di diritto in favore della stessa.
- 6. L'Azienda dichiara di aver preso visione del progetto del Parco Fotovoltaico e delle caratteristiche dimensionali delle strutture che lo compongono, ritenendolo compatibile con l'Attività Agricola.

#### Art 3 - Impegni delle Parti

- 1. L'Azienda si impegna a:
  - i svolgere l'Attività Agricola con la maggiore diligenza possibile, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Società nonché di tutte le prescrizioni che saranno sancite dalle Autorizzazioni o richieste da Amministrazioni ed Enti e comunque nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili, intendendosi fra essi sin d'ora inclusi i requisiti di cui all'art. 31 comma 5 D.L. 77/2021, convertito con 1. n. 108 del 29 luglio 2021, alle "Linee Guida Agrivoltaico" pubblicate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 nonché quelli per l'ottenimento dei finanziamenti ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ove disponibili ed ogni ulteriore requisito che sarà stabilito da eventuali regolamenti operativi, modifiche integrative, linee guida GSE ecc.;
  - ii. rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, a far accedere all'interno del Terreno solo personale debitamente formato, anche rispetto ai rischi e alle misure di prevenzione che potrebbero discendere dal Parco Fotovoltaico, e a fornire tutta la formazione e i presidi di protezione individuali necessari per lo svolgimento dell'Attività Agricola in prossimità del Parco Fotovoltaico. L'Azienda garantisce la regolarità contributiva nei confronti di questi ultimi. L'Azienda si

impegna a comunicare preventivamente alla Società i nominativi del personale impiegato e a fornire alla stessa, a prima richiesta di quest'ultima, DURC e DVR. L'Azienda accetta sin d'ora l'interdizione alle aree di lavoro imposta dalla Società a uno o più membri del personale qualora non risultino soddisfatte le rappresentazioni e garanzie del presente articolo e acconsente in ogni caso all'interdizione dal Terreno nell'eventualità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o per altre cause che possano compromettere la sicurezza del personale presente in loco;

- iii. mantenere e condurre le coltivazioni ad un'altezza tale da non compromettere la captazione dell'irraggiamento solare dei pannelli fotovoltaici e/o renderne più onerosa la ordinaria gestione/manutenzione;
- iv. mantenere il Terreno libero da ogni strumento, macchinario e/o attrezzo comunque denominato, se non per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della singola attività;
- v. sottoscrivere entro la data di avvio dell'Attività Agricola una polizza assicurativa, per tutto il periodo di conduzione dell'Attività Agricola in parallelo alla durata del presente Accordo, che assicuri anche il personale della Società o dalla stessa incaricato ai fini dello svolgimento dell'attività di manutenzione, dai rischi cagionati dall'Attività Agricola e dai relativi mezzi utilizzati, trasmettendo annualmente alla Società la ricevuta di avvenuto rinnovo della polizza nonché di pagamento del premio assicurativo.

## 2. La Società a sua volta si impegna a:

- i comunicare all'Azienda gli interventi di manutenzione programmata al Parco Fotovoltaico con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, salvo che si tratti di interventi urgenti e non posticipabili e a condizione che ciò non risulti incompatibile con le esigenze di produzione e/o con il corretto funzionamento del Parco Fotovoltaico;
- ii. consegnare all'Azienda un piano dettagliato dell'Attività Agricola da svolgere in riferimento a quanto previsto dall'Allegato *sub* A), così come previsto dalle Autorizzazioni, e comunicare le eventuali varianti allo stesso;
- iii. comunicare all'Azienda il conseguimento delle Autorizzazioni e più in generale l'eventuale avveramento della Condizione Sospensiva di cui all'Articolo 7 entro 30 (trenta) giorni dall'avveramento della stessa;
- iv. comunicare la data in cui dovrà avere inizio lo svolgimento dell'Attività Agricola con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

#### Art. 4 - Prevalente interesse al funzionamento del Parco Fotovoltaico.

- 1. Le Parti danno reciprocamente atto del prevalente interesse al funzionamento del Parco Fotovoltaico e alla permanenza in validità delle Autorizzazioni che saranno conseguite.
- 2. Per le ragioni di cui al precedente articolo, l'Azienda concede sin d'ora alla Società il diritto cedere il presente Accordo a terzi, qualora l'Azienda, per un periodo superiore a [•] giorni e previa contestazione della Società, non adempia tempestivamente e diligentemente all'Attività Agricola e/o alle prescrizioni stabilite dalle Autorizzazioni e/o che sono o che saranno comunque imposte da Autorità o Enti e/o agli

impegni assunti con il presente Accordo o comunque richiesti dalla legge e dai regolamenti

applicabili.

3. Per le stesse motivazioni è riconosciuta alla Società, a sua insindacabile discrezione, il diritto di recedere

immediatamente dal presente Accordo.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Accordo avrà durata pari a 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data in cui la Società comunicherà

all'Azienda che la realizzazione del Parco Fotovoltaico è stata ultimata e che è pertanto possibile

iniziare lo svolgimento dell'Attività Agricola.

2. Resta in ogni caso inteso che lo svolgimento dell'Attività Agricola sul Terreno potrà essere iniziato

solo previa ultimazione delle opere di realizzazione del Parco Fotovoltaico o diversa

comunicazione da parte della Società.

Art. 6 - Cessione dell'Accordo

1. L'Azienda presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione da parte della Società del presente Accordo.

2. Qualora richiesto dagli Istituti finanziatori del Parco Fotovoltaico, l'Azienda si impegna a fornire la più

ampia collaborazione, consegnare la documentazione richiesta, sottoscrivere documenti e accettare in qualsiasi momento il subentro degli istituti finanziatori nell'Accordo nonché la sottoscrizione di accordi accessori

da loro richiesti.

Art. 7 - Condizione sospensiva

1. L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata all'ottenimento di tutte le

Autorizzazioni necessarie per la costruzione ed esercizio del Parco Fotovoltaico. Qualora non dovesse avverarsi tale condizione sospensiva le Parti del presente Accordo non avranno reciprocamente nulla a che pretendere e

lo stesso si intenderà automaticamente risoluto.

Art. 8 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Accordo dovrà essere effettuata per

iscritto a mezzo raccomandata A/R, oppure a mezzo PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al domicilio indicato nel presente Accordo, ovvero presso il diverso recapito che le Parti potranno

comunicare, con le medesime modalità successivamente alla data di stipula dell'Accordo.

Per la Società: AME ENERGY S.R.L.

PEC: ameengerysrl@legalmail.it

Per l'Azienda: L'AZIENDA AGRICOLA SEMPLICE "BIOPAN DELLA

FAMIGLIA CIRANNA"

PEC: biopan@cia.legalmail.it

Art. 9 - Foro competente

# Art. 9 - Foro competente

1. Il Foro competente a dirimere, in via esclusiva, qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo sarà il Foro di [•], intendendosi derogata ogni altra competenza.

# Art. 10 - Privacy

1. La Società dichiara di trattare i dati personali dell'Azienda conformemente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE ("GDPR") n. 679/2016, nonché a quelle del decreto legislativo n. 196/2003 ("Codice della Privacy"), come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. L'Azienda dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

#### Art. 11 - Varie

- 1. L'eventuale invalidità di una o più clausole del presente Accordo non pregiudica la validità dell'Accordo stesso.
- 2. Le Parti danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato tra esse liberamente negoziato in ogni sua parte e clausola ed è frutto di accordo tra le stesse, non trovando pertanto applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
- 3. L'Azienda si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione concernente il presente Accordo o della quale dovesse, anche su successivamente, venire a conoscenza in relazione al Parco Fotovoltaico ed a non divulgarla senza il preventivo consenso della Società.

Letto approvato e sottoscritto.

BANZI 11 23/04/2024

L'AZIENDA AGRICOLA SEMPLICE "BIOPAN DELLA FAMIGLIA CIRANNA"

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BIOPAN DELLA FAMIGLIO CIRANNA

C/da Regina s.n.c. 85010 BANZ (PZ) Mercia odice Fiscale Partita I.V.A. 01 865 220 766

AME ENERGY S.R.L.